

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1518

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2002

—————

Misure urgenti per la riduzione dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane mediante l’impiego di gasolio di origine vegetale (biodiesel) nel trasporto pubblico e privato

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La situazione dell'inquinamento dei grandi centri urbani dovuto soprattutto al traffico veicolare, richiede una serie di interventi che possono trovare applicazione e risultati nel medio-lungo periodo e con l'impiego di notevoli risorse finanziarie. Così, qualsiasi provvedimento che consenta effetti immediati non dovrebbe che essere visto con favore.

Il presente disegno di legge intende appunto proporre l'incremento dell'impiego nelle aree urbane, sia nel trasporto pubblico che in quello privato, di gasolio di origine vegetale (biodiesel). Questo combustibile può essere bruciato nei motori diesel esistenti, in miscela con il gasolio tradizionale dal 5 per cento fino al 30 per cento, senza significative modifiche; la sua combustione consente di ottenere fumi di ridotta opacità, di ridurre le emissioni di monossido di carbonio (CO) e di composti policiclici aromatici (corresponsabili di numerose forme di cancro); essendo il combustibile di origine vegetale, e quindi rinnovabile, non dà contributi apprezzabili in termini di anidride carbonica (effetto serra).

Distribuito in miscele opportune con il gasolio di origine fossile, potrebbe costituire l'unico tipo di gasolio presente nelle stazioni di servizio urbane. Nelle stazioni di servizio extraurbane potrebbe coesistere con quello di origine petrolifera utilizzando parte dei serbatoi e delle colonnine attualmente utilizzate dalla benzina super, la cui distribuzione è cessata alla fine del 2001.

Recenti disposizioni di legge hanno già incentivato il settore della produzione del biodiesel nel territorio nazionale.

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), all'articolo 21, stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2001 il biodie-

sel puro e in miscela con gasolio o con altri oli combustibili in qualsiasi percentuale è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate. Il medesimo articolo prevede, al fine di promuovere l'impiego del biodiesel, che il Ministero dell'industria (ora Ministero delle attività produttive) realizzi un progetto pilota che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 219, preveda l'avvio al consumo del biodiesel puro presso utenti in rete, a partire dalle aree urbane a maggiore concentrazione di traffico.

Il programma nazionale «Biocombustibili» (PROBIO), predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali in ottemperanza all'articolo 3 della legge 2 dicembre 1998, n. 423, ha concesso significativi contributi per lo sviluppo e la realizzazione di filiere biocombustibili.

Più di recente, l'«Accordo Volontario Nazionale per l'utilizzo di biocarburanti nel settore trasporti - Filiera Biodiesel», sottoscritto nell'aprile 2001 tra una pluralità di soggetti, tra cui i Ministeri dell'ambiente, industria, trasporti, politiche agricole, la Conferenza delle regioni, l'Unione delle province, l'Associazione dei comuni, l'Associazione industrie automobilistiche, Coldiretti, Confagricoltura, Italia nostra, Legambiente, Unione petrolifera, ed altri enti, sottolineando la necessità di rispettare le riduzioni delle emissioni di gas serra previste dal Protocollo di Kyoto, si è prefisso l'obiettivo di introdurre miscele biodiesel-gasolio nella rete nazionale di distribuzione carburanti e nelle flotte di trasporto pubblico e in quelle dei servizi di pubblica utilità.

L'ulteriore incentivazione dell'impiego del biodiesel, specialmente nelle aree urbane, dovrebbe comprendere un innalzamento dei quantitativi producibili o comunque commerciabili sul territorio nazionale in esenzione dalle accise, specifici contributi agli impianti di produzione che incoraggino la coltivazione di specie oleaginose (colza, girasole), sul nostro territorio, nonché attività di ricerca e di sperimentazione dell'impiego del biodiesel, o di prodotti analoghi (oli e grassi vegetali usati), anche in settori diversi da quello dei trasporti.

È opportuno studiare il sistema di incentivazione alle fasi industriali: produzione di olio, produzione di biodiesel e commercializzazione, vincolandolo alla creazione di una reale filiera nazionale che parta dalla produzione nazionale di oleaginose.

Anche l'esenzione di accisa, in un contesto così definito potrebbe essere riservata ai soli soggetti che intendono aderire ad un programma così definito.

Il sistema di incentivazione alla produzione deve tener conto del problema più generale della riduzione dei premi comunitari e della necessità di trovare forme di sostegno compatibili con il regime degli «aiuti di stato».

Risulta comunque strategico individuare un percorso che integri la materia in un più ampio quadro di obiettivi di carattere ambientale legati al mantenimento della produzione di oleaginose in specifiche aree del territorio nazionale.

Infine, si sottolinea che i recenti sviluppi normativi, ed in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2002, che nella sostanza fa riferimento alla norma UNI 10946 sulle caratteristiche merceologiche del biodiesel, testimoniano la maturità che il «prodotto biodiesel» ha raggiunto non solo dal punto di vista produttivo e di impiego, ma anche da quello legislativo.

Poiché i quantitativi di biodiesel attualmente prodotti sul territorio nazionale sono insufficienti a coprire i fabbisogni di gasolio per autotrazione nelle aree urbane, in attesa che le incentivazioni menzionate producano i loro effetti, si ritiene opportuna una introduzione graduale delle miscele gasolio fossile/vegetale; a tal fine il presente disegno di legge prevede la possibilità di rivedere annualmente la percentuale di biodiesel nelle miscele distribuite nelle aree urbane.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

2. Si avvalgono delle disposizioni della presente legge anche i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e che presentino particolari problemi di traffico e di inquinamento dell'aria.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano, in particolare, nell'area comunale come definita dal comma 4.

4. Ai fini della presente legge, si intende per area comunale l'area urbana centrale e periferica, con insediamenti residenziali e attività terziarie, con traffico prevalentemente locale. La definizione dell'area è comunque deliberata dai singoli comuni in funzione di parametri tecnici quali la configurazione dai centri urbani, la tipologia del traffico, i livelli di inquinamento, e di tipo organizzativo quali l'identificabilità dell'area e la possibilità di controlli. I singoli comuni devono definire entro il 30 settembre 2002 l'area urbana soggetta alle disposizioni di cui alla presente legge.

5. I carburanti oggetto della presente legge sono miscele di gasolio di origine in parte fossile e in parte vegetale (*biodiesel*), destinati alla alimentazione di tutti i tipi di trasporto, pubblico e privato, che vengono distribuiti nelle stazioni di servizio stradali e nei punti di rifornimento privati localizzati nelle aree comunali come definite dal comma 4.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° ottobre 2002 tutti i gasoli distribuiti nelle aree di cui all'articolo 1, comma 4, devono contenere una componente di origine vegetale (*biodiesel*) pari almeno al 5 per cento.

2. A decorrere dal 1° ottobre 2002 i gasoli impiegati nelle flotte di trasporto pubblico urbano e negli automezzi dei servizi di pubblica utilità, all'interno delle aree di cui all'articolo 1, comma 4, devono contenere una componente di origine vegetale (*biodiesel*) pari almeno al 25 per cento.

3. Le caratteristiche qualitative in termini di qualità cetanica - numero e indice di cetano - devono essere almeno uguali a quelle definite per i gasoli di origine minerale. Per quanto riguarda le altre caratteristiche del *biodiesel*, devono essere garantiti i requisiti previsti dalla Norma UNI 10946 «Combustibili per autotrazione - Esteri metilici di acidi grassi (FAME) per motori diesel - Requisiti e metodi di prova».

4. Il controllo delle caratteristiche merceologiche e di natura fiscale del gasolio di origine vegetale è effettuato dall'Agenzia delle dogane-Area controlli sui carburanti commercializzati o comunque distribuiti nelle stazioni di servizio e nei punti di distribuzione localizzati nelle aree comunali di cui all'articolo 1, comma 4.

5. L'immissione al consumo nelle aree comunali di cui all'articolo 1, comma 4, di gasoli non rispondenti a quanto stabilito ai commi 1 e 2 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000 a euro 250.000. In caso di recidiva sono sospese le autorizzazioni all'esercizio della attività di distribuzione di carburanti.

Art. 3.

1. Le percentuali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono valide anche per l'anno 2003.

2. A decorrere dall'anno 2004, le percentuali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono fissate annualmente, con apposito decreto, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dal Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali.

Art. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce il contingente di biodiesel esentato dall'accisa per l'anno 2003.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, stabilisce le misure da adottare e le relative risorse finanziarie al fine di promuovere attività di ricerca e sviluppo nel settore dei combustibili di origine vegetale.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Mini-

stro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, stabilisce le misure da adottare e le relative risorse finanziarie al fine di favorire la creazione di una filiera interamente nazionale di produzione di biodiesel che ricomprenda la produzione di oleaginose e la distribuzione del carburante. Dette misure possono prevedere incentivazioni a favore dei soggetti della filiera purché abbiano aderito e diano seguito a precisi accordi interprofessionali.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

